

La Cassazione sulla personalizzazione del danno dinamico relazionale.

(Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 novembre 2025, n. 29135)

In tema di risarcimento danni, l'operazione di personalizzazione impone al giudice di far emergere e valorizzare specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, in modo da superare le conseguenze dannose "ordinarie", da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, già previste e compensate dalla liquidazione tabellare, che non giustificerebbero alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. TASSONE Stefania - Consigliera

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Rel. Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13642-2024 proposto da:

A.A., domiciliato "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michelina DI PALMA;

- ricorrente -

contro

GENERALI ITALIA Spa, in persona del procuratore speciale, Dott. B.B., domiciliata "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe CILIBERTI;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 267/2024, della Corte d'Appello di Salerno, depositata in data 28/03/2024; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale in data 04/06/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Svolgimento del processo.

8. Il ricorso va rigettato.

8.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

8.1.1. La motivazione con cui anche la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza dei presupposti sia per l'autonoma liquidazione del danno morale e per la personalizzazione del danno dinamico-relazionale si presenta al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), avendo reso perfettamente intellegibile il ragionamento svolto.

Quanto, infatti, al danno morale, si legge nella sentenza impugnata che il giudice i prime cure "ha applicato, al fine di quantificare monetariamente i pregiudizi occorsi al danneggiato, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, che permettono di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente del psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e dinamico relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva", in particolare tenendo "conto del "punto pesante"", per conseguire un adeguato ristoro di entrambe le voci di danno.

La motivazione, dunque, sussiste, né il ricorrente si duole del fatto che il cd. "danno morale" (o meglio, da sofferenza) non è stato oggetto di autonoma valutazione.

Parimenti, del tutto comprensibile è il ragionamento svolto per escludere la c.d. "personalizzazione" (aspetto sul quale si appunta pure il secondo motivo di ricorso), avendo la Corte territoriale affermato che "non è stato liquidato alcunché in favore dell'appellante a titolo di personalizzazione, che presuppone l'emersione di effetti - complessivamente scaturiti dall'evento lesivo - eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all'età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale, al fine di ottenere tale liquidazione, è tenuto a dimostrare, in maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare, in termini puntuali e specifici, l'effettiva sussistenza di effetti, anomali ed eccezionali, idonei ad indurre ad una personalizzazione dei danni subiti".

8.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

8.2.1. Non ricorre alcuna violazione dell'art. 138, comma 2, cod. assicurazioni, per essere stato escluso, nuovamente, un aumento, a titolo di personalizzazione, della somma liquidata per il danno "dinamico-relazionale".

Invero, il giudice d'appello - nel rendere la motivazione che si è sopra riprodotta, nello scrutinare il primo motivo di ricorso - si è attenuto a quanto affermato da questa Corte di legittimità.

Essa, infatti, ha chiarito, da tempo, che, in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01). Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", là dove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perdita

possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione" (cfr. sempre Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.).

Ne deriva, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 64550301), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018, cit.; nello stesso senso, anche Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988, Rv. 655964-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2021, n. 5865, Rv. 660926-01; Cass. Sez. 3, ord. 9 dicembre 2024, n. 31681, Rv. 672983-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 marzo 2025, n. 5984, Rv. 674199-01).

Né, d'altra parte, il motivo potrebbe trovare accoglimento nella parte in cui assume che, attraverso una corretta valutazione degli elementi istruttori, il giudice avrebbe dovuto constatare la sussistenza dei presupposti per operare la personalizzazione. E ciò non solo perché - come evidenziato nella proposta di definizione accelerata - la Corte territoriale addebita all'odierno ricorrente un difetto di allegazione (e, dunque, il mancato assolvimento dell'onere assertivo), ma anche perché, sotto questo profilo, il motivo sollecita questa Corte a operare una non consentita rivalutazione del giudizio di fatto.

8.3. Il terzo motivo non è fondato.

8.3.1. Escluso, infatti, che sussista soccombenza reciproca in ragione del divario esistente tra "petitum" e "decisum", giacché "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza" (così Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01), siffatta evenienza, tuttavia, può - sempre in base al testé citato arresto (cfr. pag. 16) - "giustificare, al più, la compensazione totale o parziale".

È quanto, in definitiva, ha ritenuto la sentenza impugnata, là dove osserva che "GENERALI ITALIA Spa, poco dopo l'instaurazione del giudizio, ha versato una somma rivelatasi addirittura superiore all'ammontare dovuto a A.A., il quale, non solo, agendo in giudizio, aveva prospettato la sussistenza di pregiudizi, per natura, tipologia e consistenza, maggiori rispetto a quelli concretamente accertati, essendo stata rigettata la domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito e, comunque, ridotta notevolmente l'entità del quantum invocato dal danneggiato, ma, una volta incassata la somma di Euro 114.000,00, ha insistito al fine di ottenere "il danno differenziale", in tal modo determinando la prosecuzione di un giudizio che era, in quel momento, in una fase iniziale, imponendo l'espletamento di una defatigante attività istruttoria e peritale, all'esito della quale è emersa l'assoluta infondatezza delle sue pretese, essendo stato già adeguatamente soddisfatto" (cfr. par. 9.2. della sentenza impugnata).

Ne consegue che - nella prospettiva della Corte territoriale - l'assenza, per l'odierno ricorrente, di alcuna utilità "aggiuntiva" derivante dalla pronuncia del giudice ha integrato quella "grave ed eccezionale" ragione che giustifica la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile "ratione temporis" al presente giudizio (la citazione introduttiva il giudizio di primo grado risulta, infatti, notificata il 28 gennaio 2013, e dunque prima delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

8.4. Il quarto motivo non è fondato.

8.4.1. È corretto, invero, il rilievo della Corte salernitana circa il fatto che l'offerta di Generali Assicurazioni non abbia avuto valore confessorio, o semplicemente ammissivo, dei fatti allegati dall'attore, producendo l'effetto tipico della non contestazione, ovvero la "relevatio ab onere probandi". Difatti, come rammenta la sentenza impugnata, nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, "la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato", così come "il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore" (Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 2015, n. 24205, Rv. 638038-01).

8.5. Infine, il quinto motivo è inammissibile, per una duplice ragione.

8.5.1. Innanzitutto, perché, in presenza di una "doppia conforme" di merito, opera la preclusione di cui all'art. 360, comma 4, cod. proc. civ., comma inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio (concernendo un ricorso notificato il 13 giugno 2024), secondo il disposto dell'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149 del 2022.

In secondo luogo, perché deve darsi seguito al principio secondo cui "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa" (nella specie, la necessità o meno della personalizzazione) "sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 20 giugno 2024, n. 17005, Rv. 671706-01, nonché Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01; Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01; Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1 luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01 e Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.).

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

10. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

11. Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 cod. proc. civ.

Va, pertanto, disposta - ai sensi della prima delle due previsioni normative testé richiamate - la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di GENERALI ITALIA Spa, di una somma che si ritiene di dover fissare in Euro. 2.250,00.

In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna delle ricorrenti al pagamento di ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura di Euro 1.000,00.

12. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando A.A. a rifondere, alla società GENERALI ITALIA Spa, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 4.500,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., condanna Giuseppe A.A. al pagamento della somma di Euro 2.250,00, in favore di GENERALI ITALIA Spa, e di una ulteriore somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 4 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2025.